CVII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO

SOMMARIO. — Omaggi — Congedi — Sorteggio degli Uffici — Approvazione di tre progetti di legge: 1º Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; 2º Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore; 3º Modificazione della legge 3 luglio 1871 relativa ai magazzini generali — Cenni del Relatore sopra una petizione del Banco di sconto e di sete in Torino — Dichiarazione in proposito del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Annunzio di votazioni di ballottaggio a complemento di Commissioni annuali — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello di Napoli del suo Discorso inaugurale del presente anno giuridico di quella Corte d'appello;

Il Rettore della R. Università degli studi di Modena, dell'Annuario di quell'Università per l'unno accademico 1881-82;

Il Signor Nicola Mantica, di due sue Relazioni sopra argomento ippico;

Il Ministro della Marina, del Nuovo regolamento pel servizio sulle navi armate;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del fascicolo delle notizie degli scavi, relativo al mese d'ottobre scorso:

Il Presidente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, del volume XX, parte II delle Memorie di quella R. Accademia;

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di un volume degli Annali di quel Ministero contenente gli Atti del Congresso del Credito fondiario;

Il Prof. Giuseppe Serra-Carpi, di una sua Memoria sopra un carattere fisico distintivo delle mescolanze degli olii di oliva e di cotone.

Chiedono un congedo di giorni 5 il Senatore Chiesi per grave disgrazia di famiglia; di giorni 15 il Senatore Grossi, e di giorni 20 i Senatori Dossena e Scrugli, entrambi per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procede ora al sorteggio degli Uffici.

Essi riescono composti come segue:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Eugenio Airenti Allievi Amari

Annoni Atenolfi Bargoni Bartoli Bertolè-Viale Besana Bianchi Boccardo Borgatti Borsani Caccia Cagnola Calabiana Campi-Bazan Cantoni Chiavarina Cianciafara Cipriani Leonetto Colocci Corsi Tommaso Corti Cornero Cutinelli De Cesare De Falco - De Riso De Siervo Diana Di Sortino Frasso Ghiglieri Ghivizzani Giacchi Guarneri Irelli Magliani Maglione Maffei Malaspina Malvezzi Malusardi Manfredi Martinelli Mayr Mezzacapo Carlo Mezzacapo Luigi Migliorati

Miraglia

Moscuzza

Palmieri

Palasciano

Pecile
Pescetto
Pessina
Piedimonte
Piola
Plezza
Prati
Raffaele
Rega
Ricasoli
Serra
Sighele
Tabarrini
Verdi
Villa-Riso

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Amedeo Alianelli Alvisi Amante Antonini Artom Barbaroux Barbavara Bella Beltrani Beretta Bonelli Luigi Borelli Borromeo Bruno Cabella Cacace Camerata-Scovazzo Caracciolo di Bella Carradori

Carradori Casanova Cencelli Cialdini

Cipriani Emilio

Cocozza
Compagna
Corsi Luigi
Cucchiari
Dalla Valle
De Sonnaz
Di Revel

Di S. Giuliano

Dossena

Eula

Ferraris

Frisari

Gagliardi

Garzoni

Giannuzzi-Savelli

Giorgini

Lacaita

Lauri

Linati

Mamiani

Martinengo Leopardo

Massarani

Mauri

Melodia

Merlo

Michiel

Montanari

Musolino

Orsini

Paoli

Pallieri

Pettinengo

Pianell

Ponzi

Rasponi

Reali

Revedin

Rossi Giuseppe

Sacchi Gaetano

Sauli

Secondi

Tamborino

Tommasi

Tornielli

Turrisi-Colonna

Vitelleschi

UFFICIO III.

Arezzo

Astengo

Bardesono

Barracco

Boncompagni-Ludovisi

Bonelli Cesare

Bonelli Raffaele

Boschi

Cadorna Carlo

Calcagno

Cannizzaro

Canonico

Cavagnari

Cavallini

Cosenz

Cusa

De Gregorio

De Luca

Della Bruca

Della Verdura

. Di Bagno

Di Sartirana

Farina Mattia

Ferrara

Ferrero

Figoli

Finali

Finocchietti

Fiorelli

Fontanelli

Giovanelli

Giovanola

Giuliani

Gozzadini

Gravina

Lampertico

Lanza

Maggiorani

Magni

Mantegazza

Martinengo Angelo

Mattei

Menabrea

Meuron

Moleschott

Mongenet

Morosoli

Negri di San Front

Niscemi

Norante

Panissera

Pantaleoni

Paternostro

Perez

Pissavini

Ribotty

Saracco

Scacchi

Scalini Scarabelli

Sergardi

Torre

Torrearsa

Torremuzza

Valfrè

Vannucci

Vera

Verga Andrea

Zini Zoppi

UFFICIO IV.

Acquaviva

Acton Guglielmo

Angioletti

Arrigoni

Assanti

Belgioioso Luigi

Bellinzaghi

Benintendi

Biscaretti

Bombrini

Borselli

Brioschi

Cambray-Digny

Camuzzoni

Caracciolo di S. Teodoro

Carcano

Carrara

Castagnetto

Cavalli

Cantelli

Cerruti

Cittadella

Colonna

Corte

D'Adda

Danzetta

Delfico

Del Giudice

Devincenzi

Di Brocchetti

Di Giovanni

Di Moliterno

Di S. Alfano

Faraldo

Fedeli

Fornoni

Giordano

Giulì

Gorresio

Jacini

La Loggia

Longo

Majorana

Manfrin

Marignoli

Mazzacorati

Medici

Mischi

Morelli

Pacchiotti

Pallavicini Emilio

Pasqui

Pavese

Pernati

Persano

Pica

Prinetti

Rizzari

Rosa

Rossi Alessandro

Sacchi Vittorio

S. Cataldo

Sanseverino

Scrugli

Tamaio

Tholosano

Tirelli

Todaro

Torelli

Verga Carlo

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso

Acton Ferdinando

Alfieri

Andreucci

Bertea

Bertini

Bertolini

Boucompagni-Ottoboni

Boyl

Bruzzo

Cadorna Raffaele

Camozzi-Vertova

Campello

Casalis

sessione del 1880-81-82 — discussioni — tornata del 2 marzo 1882

Casaretto

Chiesi

Ciccone

Cipriani Pietro

Collacchioni

Consiglio

Corsi Carlo

Cremona

D'Azeglio

De Ferrari

De Filippo

De Gasparis

Della Rocca

De Martino

Deodati

De Riseis

De Simone

Duchoquè

Durando

Errante

Farina Maurizio

Fasciotti

Gadda

Galeotti

Gamba

Giustinian

Griffini

Grixoni

Grossi

Guicciardi

Lauzi

Manzoni

Mazè de la Roche

Mirabelli

Nitti

Pallavicini Francesco

Pandolfina

Pasella

Petitti

Pietracatella

Pironti

Poggi

Provana

Ricci

Ricotti

Ridolfi

Ruschi

Sprovieri

Tanari

Torrigiani

Trocchi

Vegezzi

Venini

Vigliani

Vigo-Fuccio

Visone

Approvazione dei progetti di legge N. 173, 163, 145.

PRESIDENTE. Ora sarebbe all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato:

« Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 ».

Prego i signori Commissari presenti di prendere i loro posti al banco delle Commissioni.

Intendono i signori Commissari presenti di sostenere il progetto di legge, malgrado l'assenza del Relatore Signor Senatore Manfrin?

Senatore TROCCHI. Si signore.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CORSI dà lettura del progetto di legge.

(V. infra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procederà alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di sospendere i pagamenti delle rate d'imposta sui beni rurali da scadere a tutto il 1882 a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 nei comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Carpi e Correggio.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo lo pongo ai voti.

(Approvato).

Art. 2.

L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del corrente anno, sarà ripartito in dodici rate uguali che saranno aggiunte alle rate scadenti nel 1883 e nel 1884.

La sospensione delle rate di sovrimposta provinciale e comunale dovrà essere rispettivamente deliberata dai Consigli provinciali e dai Consigli comunali.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Io propongo un emendamento necessario a questo art. 2°, per correggere un errore materiale incorso nell'altra Camera; propongo cioè che si dica: « L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del 1881 » invece di dire « del corrente anno », poichè, così dicendosi, si intenderebbe il 1882; e che poi vi si aggiungano queste altre parole « ed alla scadenza della prima rata del 1882 ». È una correzione puramente necessaria acciocchè la legge possa avere la sua applicazione.

PRESIDENTE. La prima correzione proposta dal signor Ministro è che, invece di dire « scadenze bimestrali del corrente anno » si dica « scadenze bimestrali del 1881 ». La seconda è che a queste parole si aggiungano le altre « ed alla scadenza della prima rata 1882 ».

Domando all'Ufficio Centrale se accetta queste modificazioni.

Senatore TROCCHI. L'Ufficio Centrale acconsente.

PRESIDENTE. Rileggo adunque t'articolo così modificato:

- « Art. 2. L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del 1881, ed alla scadenza della prima rata del 1882, sarà ripartito in dodici rate uguali, che saranno aggiunte alle rate scadenti nel 1883 e nel 1884.
- « La soppressione delle rate di sovrimposta provinciale e comunale dovrà essere rispettivamente deliberata dai Consigli provinciali e dai Consigli comunali ».

È aperta la discussione sopra questo articolo così modificato.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali compileranno per duplice originale l'elenco dei contribuenti danneggiati, indicandovi distintamente i singoli fondi che hanno sofferto danno.

Uno degli originali dell'elenco sarà immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovrà indicarvi le quote d'imposta alle quali debba applicarsi la sospensione.

Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decreterà la sospensione delle dette rate di imposta a favore dei contribuenti inscritti nell'elenco, e ordinerà in corrispondenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.

L'altro elenco sarà pubblicato all'albo comunale per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati che non vi fossero compresi potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.

Risolti i reclami, il prefetto ordinerà, ove occorra, la sospensione con decreto suppletorio nel modo sopra indicato.

Dalla decisione del prefetto non è ammesso ulteriore ricorso.

(Approvato).

Art. 4.

I reclami, atti e documenti tutti che siano necessari per l'esecuzione della presente legge, saranno redatti in carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ora viene in discussione il progetto di legge, che si riferisce ai sussidî pei danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio definitivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1881, la somma di lire 100,000, istituendo un nuovo capitolo con la intestazione: « Sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto del 10 settembre 1881 nei Comuni di Orsogna, Castelfrentano ed altri Comuni dell'Abruzzo Citeriore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re avrà facoltà di applicare per l'anno 1882 le prescrizioni degli art. 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, n. 4943, serie 2^a, alle proprietà urbane e rustiche danneggiate dal terremoto del 10 settembre 1881 nello Abruzzo Citeriore.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto più tardi.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per « Modificazione della legge 3 luglio 1871, relativa ai magazzini generali ».

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del progetto.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Nella legge 3 luglio 1871, n. 340, (serie 2ª) sono introdotte le seguenti modificazioni:

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Sotto la responsabilità degli esercenti i

magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno ».

Al secondo comma dell'art. 6 sono sostituiti i due seguenti:

« Ogni riduzione nelle tariffe dei magazzini generali dovrà essere parimenti pubblicata con le forme anzidette, ma potrà essere posta in atto subito dopo la pubblicazione ».

« Le mutazioni che inducono, ecc. » (Come nel secondo comma attuale).

All'art. 14 è sostituito il seguente:

« La prima girata della nota di pegno deve contenere la dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta con le dette indicazioni sulla fede di deposito colla firma del giratario della nota di pegno stessa».

Sono soppressi gli articoli 15, 16 e 17.

Nell'art. 19, alle parole fede di credito, vengono sostituite le parole: fedi di deposito.

Nell'art. 20 sono soppresse le parole: o cessione di beni.

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Però le girate della nota di pegno non sono colpite dalla nullità sancita dall'art. 555 del Codice di commercio, se non quando sia provato che il giratario di essa conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante».

All'art. 21 è aggiunto il seguente comma:

« Sotto la responsabilità del magazzino generale, e sempre quando si tratti di merci omogenee, potrà il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma proporzionata al totale del debito guarentito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta. »

All'art. 31 è sostituito il seguente:

« Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i rispettivi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme ».

Nell'art. 33, primo comma, in luogo delle parole: lire due, sono sostituite le altre: centesimi cinquanta.

Al secondo comma del medesimo articolo è sostituito il seguente:

« Le note di pegno sono sottoposte prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore TROCCHI, Relatore. Domando la pa-

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Trocchi.

Senatore TROCCHI, Relatore. È pervenuta all'Ufficio Centrale una petizione da parte del Banco di sconto e di sete di Torino, il quale domanda che nell'art. 31 sia ammesso che le note di pegno invece di essere munite di due firme, come è detto nella legge, possano essere munite di una sola firma.

L'Ufficio Centrale non crede di poter acconsentire a questa variazione, per cui mantiene l'articolo tal quale è stato redatto ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio ha qualche osservazione a fare?

BERTI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministero aderisce intieramente alla dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore dell' Ufficio - Centrale.

PRESIDENTE. Dunque se nessun altro chiede la parola, si pone ai voti l'art. I come sta nel progetto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 2.

Mediante reale decreto sarà sanzionato un

nuovo testo della legge 3 luglio 1871, nel quale saranno trasfuse le modificazioni portate dall'articolo precedente.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Non essendovi all'ordine del giorno altro che la proposta del Senatore Gadda, il quale non è presente, si stabilisce di rinviare lo svolgimento della medesima ad altra tornata.

Intanto avverto fin d'ora i Signori Senatori che nella prossima seduta si dovrà compiere la votazione per la nomina di tre Commissari tuttora mancanti, cioè: alla Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1882; vi sarà votazione di ballottaggio tra i Senatori Majorana-Calatabiano e Astengo, i quali ottennero maggior numero di voti; - alla Commissione di vigilanza all'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma per l'anno 1882; la votazione di ballottaggio sarà tra i Senatori Mauri e Malusardi, i quali pure ottennero maggior numero di voti; - ed infine alla Commissione relativa all'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1882; la votazione di ballottaggio sarà tra i Signori Senatori Borgatti e Mauri, i quali ottennero maggior numero di voti.

Avverto pure il Senato che per sabato, alle tre pomeridiane sono convocati gli Uffici per la loro costituzione, e che per la prossima seduta pubblica si provvederà in appresso.

La seduta è sciolta (ore 3 12).